



ACCORDO QUADRO TRA

La Scuola IMT Alti Studi Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, con sede in Lucca – 55100 – Piazza San Ponziano, n. 6 (C.F. 92037570469 e p. iva 02235840465), nella persona del Prof. Rocco De Nicola in qualità di Rettore della Scuola

E

la Scuola Superiore Meridionale, di seguito denominata SSM, con sede in via Mezzocannone n. 4, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, C.F. 95315120634

(Scuola IMT e SSM di seguito congiuntamente le “Parti” o singolarmente la “Parte”).

Premesso che:

- la Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con ordinamento speciale il cui oggetto principale di studio è l'analisi dei sistemi culturali, economici, sociali, e tecnologici;
- la Scuola SSM è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione postlaurea; agisce in collaborazione con le altre Scuole ed Università, anche straniere, e si articola su dieci aree scientifiche fortemente interdisciplinari:
 - Archeologia e culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio,
 - Clinical and Translational Oncology;
 - Cosmology, space science & space technology;
 - Genomic and experimental medicine;
 - Global history and governance;
 - Law and organizational studies for people with disabilities;
 - Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies;
 - Modeling and engineering risk and complexity;
 - Molecular sciences for earth and space;
 - Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi.
- La Scuola IMT e la SSM hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dal presente accordo, svolgono programmi formativi e progetti di ricerca, sia di tipo disciplinare sia di tipo interdisciplinare e con metodologie sia tradizionali sia innovative, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche nei settori di interesse.
- La Scuola IMT e la Scuola SSM promuovono e coordinano attività scientifiche, formative, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative.

- In tutte le attività, la Scuola IMT e la SSM sono in grado di garantire:
 - la massima qualità a livello nazionale (e, ove necessario, internazionale);
 - il coinvolgimento delle competenze disciplinari e interdisciplinari necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati;
 - il coinvolgimento di metodologie e strumenti sia tradizionali sia altamente innovativi e tecnologici;
 - il coinvolgimento di giovani studiosi e dottorandi italiani e stranieri;
 - la realizzazione di percorsi formativi sia universitari sia extra-universitari.
- La Scuola IMT e la SSM intendono potenziare le proprie attività e avviare collaborazioni in relazione a ricerche nel campo umanistico e scientifico-tecnologico.
- La Scuola IMT promuove e coordina attività scientifiche, di formazione, di ricerca sia di base sia applicata e di trasferimento, all'interno dei progetti previsti nel Programma Congiunto presentato dalle sei Scuole ad Ordinamento Speciale nell'ambito della Programmazione Triennale delle Università 2021-2023 (PRO3).

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra IMT e SSM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e a iniziative formative;
- la Scuola IMT e la SSM manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse di ricerca, studio, formazione e analisi nonché, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per individuare e intraprendere azioni di coordinamento, programmazione, sviluppo, divulgazione scientifica e coinvolgimento pubblico nei campi di azione specifici dei due Enti.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, le Parti si propongono di:
 - sviluppare iniziative di collaborazione scientifica attraverso:
 - la realizzazione di studi, indagini e ricerche su problemi e progetti specifici;
 - la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione,

- coinvolgimento pubblico, comunicazione e promozione;
- organizzare iniziative formative collaborative, anche congiunte, nei settori umanistici e scientifici di interesse reciproco attraverso l'attivazione di corsi di formazione in ambito sia universitario sia extra-universitario;
 - favorire lo scambio di studenti e dottorandi fra le due Scuole nonché l'accesso di studenti e dottorandi ai corsi di entrambe le Scuole, valevoli formalmente ai fini dell'inserimento nel curriculum di studi dello studente o dottorando;
 - favorire lo scambio di ricercatori e docenti entro i programmi formativi e di ricerca delle due Scuole nonché l'istituzione di corsi aperti indifferentemente agli allievi di entrambe le Scuole e valevoli per i docenti ai fini delle rendicontazioni per la certificazione del carico orario previsto dai rispettivi regolamenti;
 - ampliare i rispettivi campi di formazione, ricerca e di innovazione, anche con riferimento ai profili interdisciplinari e anche tramite l'attivazione di borse di studio e/o assegni di ricerca finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di corsi di dottorato di ricerca, di collaborazione a corsi di laurea e/o master, nonché di sviluppo di ricerche specifiche;
 - promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie e dei metodi rilevanti da esse sviluppate nei vari settori di interesse presso un pubblico variegato di possibili "utenti".
3. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni o altri accordi operativi adottati sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3 – Referenti Scientifici

1. Nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui al successivo art. 4, la SSM individuerà i Referenti Scientifici sulla base degli specifici ambiti di competenza individuati nel presente Accordo, con attribuzione dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'accordo attuativo. Per la Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, i responsabili scientifici e organizzativi, sulla base degli specifici ambiti di competenza individuati dal presente Accordo, sono la prof.ssa Maria Luisa Catoni per le discipline umanistiche e prof. Alberto Bemporad per le discipline scientifico-tecnologiche che, per la loro istituzione, possono attivare strumenti come cabine di regia o comitati di coordinamento per l'implementazione del presente Accordo Quadro, nonché designare responsabili e/o gruppi di lavoro per l'organizzazione e l'implementazione di singoli progetti o attività, come individuati dalle specifiche Convenzioni o accordi operativi di cui all'art. 2, c. 3 e secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 – Convenzioni e Accordi Attuativi

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo sono definite all'atto della stipula di convenzioni o accordi attuativi bilaterali in cui viene anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le convenzioni e gli accordi attuativi devono contenere descrizioni specifiche in merito a:
- a) attività da svolgere;
 - b) obiettivi da realizzare;
 - c) termini e condizioni di svolgimento;

- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

3. Le convenzioni e gli accordi attuativi possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

4. Nell'ambito delle Convenzioni o degli Accordi Attuativi saranno individuati, secondo l'ordinamento delle parti e il presente accordo quadro, i Referenti Scientifici.

5. Qualora le convezioni operative comportino oneri finanziari, la sottoscrizione delle stesse è subordinata alla verifica della copertura finanziaria rispettivamente per quanto di competenza degli organi delle parti.

Art. 5 – Risorse

- 1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
- 2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle convenzioni e dagli accordi attuativi di cui all'Art. 4.

Art. 6 – Proprietà Intellettuale

- 1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
- 2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
- 3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".
- 4. Nel caso le Parti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività del presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente
- 5. l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente Accordo.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.
4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Visibilità dell'Accordo Quadro

1. Le Parti si impegnano a dare diffusione al presente Accordo.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di PEC entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 10 – Modifiche e Recesso

1. Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.
2. L'inclusione di altre parti nel presente accordo quadro è decisa di comune accordo tra la Scuola IMT e la SSM ed è disposta dalle stesse con accordo separato da accludere al presente.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Nullità Parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1419 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:
 - per la Scuola IMT: imtlucca@postecert.it;
 - per la SSM: ssm@pec.ssmeridionale.it

Art. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale del presente Accordo Quadro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT mediante n. 2 marca da bollo da € 16,00 emesse in data 8 settembre 2022, recante i seguenti numeri identificativi: 01211153783839 e 01211153783728 conservate agli atti presso l’Ufficio Affari generali.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 14 – Rinvii e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e degli accordi o convenzioni attuative che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita all’autorità giudiziaria competente.

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca
firmato digitalmente
prof. **Rocco de Nicola**

Per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente
prof. **Arturo De Vivo**